

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2019, n. 57

Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico.

(GU n.48 del 30-11-2019)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 14 agosto 2019 n. 40)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Considerato che:

1. Le infrastrutture pubbliche per il trasferimento tecnologico, quali poli e centri tecnologici, incubatori di imprese, laboratori di ricerca, prove e test, dimostratori tecnologici, costituiscono uno degli strumenti attraverso i quali favorire i processi di innovazione del sistema produttivo, anche mediante il raccordo con il sistema della ricerca pubblica in un'ottica di sviluppo economico;

2. Negli ultimi venti anni sul territorio regionale, su iniziativa degli enti locali e con il supporto finanziario della Regione, si è sviluppato un sistema di infrastrutture pubbliche di trasferimento tecnologico che, ad oggi, costituisce un patrimonio di interesse pubblico afferente alle funzioni pubbliche di promozione dello sviluppo economico e produttivo e di supporto all'attività di impresa;

3. Le infrastrutture pubbliche di trasferimento tecnologico, se adeguatamente organizzate, sviluppate e gestite, anche mediante un processo di razionalizzazione e di efficientamento gestionale, costituiscono uno strumento strategico per promuovere una peculiare funzione di integrazione tra il sistema della ricerca e il sistema delle imprese, finalizzato a favorire i processi di innovazione delle imprese per migliorare le capacità competitive del sistema produttivo regionale, la creazione di start up innovative, la messa a disposizione di servizi qualificati;

4. La mozione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 137, impegna la Giunta regionale, in relazione al complesso delle infrastrutture di trasferimento tecnologico che negli anni sono state oggetto di finanziamento regionale, a individuare la modalità di coordinamento che consenta di ipotizzare un soggetto gestore unico;

5. Attraverso il processo di razionalizzazione che vede coinvolte le società di gestione localizzate sulla costa toscana, si intende dotare il sistema economico e produttivo regionale di una innovativa ed efficiente organizzazione del sistema del trasferimento tecnologico mediante la costituzione di un soggetto gestore unico derivante dall'aggregazione delle società di gestione;

6. Al fine di incentivare il processo di razionalizzazione e di aggregazione, in linea con quanto stabilito dal documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2019 nel progetto regionale 14 (Ricerca sviluppo e innovazione), che prevede specificamente, tra gli interventi, la promozione di razionalizzazione delle società di

gestione dei poli di trasferimento tecnologico, e' prevista la costituzione di un fondo che interviene con partecipazioni o con prestito partecipativo, condizionato alla permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria del soggetto unico per almeno tre anni dalla data di concessione del prestito;

7. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1 Finalita'

1. La Regione Toscana con la presente legge valorizza il raccordo tra il sistema produttivo e il sistema della ricerca attraverso le infrastrutture per il trasferimento tecnologico, promuovendo e incentivando la razionalizzazione delle relative societa' di gestione operanti in Toscana e partecipate, anche parzialmente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, le infrastrutture per il trasferimento tecnologico costituiscono un sistema di interesse pubblico a valenza generale che, sviluppatosi con il supporto della Regione Toscana e su iniziativa dei comuni e delle province, afferisce alle funzioni istituzionali di promozione dello sviluppo economico e produttivo e di sostegno all'attivita' di impresa.

3. Per «infrastrutture per il trasferimento tecnologico» si intendono i parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori di impresa, i laboratori di ricerca industriale, i laboratori di prove e test, i dimostratori tecnologici.

Art. 2 Fondo per il trasferimento tecnologico

1. Ai fini del sostegno al processo di razionalizzazione di cui all'art. 1 e' costituito un fondo rotativo per il trasferimento tecnologico, finalizzato all'erogazione di incentivi economici al soggetto gestore risultante dal processo di razionalizzazione delle societa' di cui al comma 3, lettera b), di seguito denominato «soggetto gestore».

2. Il fondo per il trasferimento tecnologico, costituito con la presente legge, interviene nella forma del conferimento di capitale o nella forma del prestito partecipativo al soggetto gestore, secondo la disciplina e le modalita' che sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il conferimento di capitale e la concessione del prestito partecipativo sono subordinati alle seguenti condizioni:

a) oggetto sociale del soggetto gestore riguardante attivita' in grado di razionalizzare il funzionamento delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico toscano ad esso aggregate;

b) partecipazione di almeno tre delle seguenti societa' di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico localizzate in Toscana: Polo Navacchio S.p.A., Pontedera & Tecnologia societa' consortile a responsabilita' limitata-Pont Tech soc. cons. a r.l., Pontlab s.r.l., Consorzio Polo Tecnologico Magona, Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.;

c) permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria delle societa' di gestione di infrastrutture di cui alla lettera b) per almeno tre anni dalla data di intervento del fondo;

d) possibilita', prevista dallo statuto del soggetto gestore, dell'adesione di altre societa' di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico partecipate, anche parzialmente, da

amministrazioni pubbliche, che esercitino tale attivita' in modo esclusivo o prevalente, di organismi di ricerca pubblici, delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura, di enti locali e di imprese;

e) esclusione, prevista dallo statuto del soggetto gestore, dell'adesione di societa' che svolgono esclusivamente erogazione di servizi immateriali, nonche' di societa' i cui ricavi derivanti dalla gestione di infrastrutture siano, in ognuno degli esercizi del triennio 2016 - 2018, inferiori al 33 per cento del totale dei ricavi stessi, come attestato da un revisore legale iscritto nell'albo di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Art. 3

Normativa di riferimento

1. Gli incentivi economici di cui all'art. 2 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore «de minimis» e nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

Art. 4

Commutazione dell'intervento del fondo

1. Decorso un triennio dalla data di intervento del fondo, la Regione valuta, in alternativa alla restituzione dell'incentivo al fondo, la commutazione dello stesso in partecipazione societaria, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) e della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale).

Art. 5

Termini per l'avvio del progetto di razionalizzazione

1. La costituzione del soggetto gestore deve essere deliberata da ciascuna delle societa' di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico interessate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione impartisce indirizzi per la dismissione della propria partecipazione indiretta alle societa' Polo Navacchio S.p.A., Pontedera & Tecnologia societa' consortile a responsabilita' limitata-Pont Tech soc. cons. a r.l, Pontlab s.r.l.,

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per la costituzione del fondo di cui all'art. 2, comma 1, e' autorizzata la spesa massima di euro 106.000,00 per l'anno 2019, euro 756.000,00 per l'anno 2020 ed euro 280.000,00 per l'anno 2021 che e' imputata alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 03 «Ricerca e innovazione», Titolo 2 «Spese in conto capitale».

2. Gli oneri di gestione del fondo di cui all'art. 2, comma 1, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e sono imputati alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 03 «Ricerca e innovazione», Titolo 1

«Spese correnti».

3. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, sono apportate al bilancio di previsione vigente 2019 - 2021 le seguenti variazioni per competenza e per cassa per l'anno 2019 e per sola competenza per gli anni 2020 e 2021:

Anno 2019

in diminuzione Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 106.000,00;

in diminuzione Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 5.000,00;

in aumento Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 03 «Ricerca e innovazione», Titolo 2 «Spese in conto capitale» per euro 106.000,00;

in aumento Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 03 «Ricerca e innovazione», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 5.000,00;

Anno 2020

in diminuzione Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 756.000,00;

in diminuzione Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 5.000,00;

in aumento Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 03 «Ricerca e innovazione», Titolo 2 «Spese in conto capitale» per euro 756.000,00;

in aumento Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 03 «Ricerca e innovazione», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 5.000,00;

Anno 2021

in diminuzione Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 280.000,00;

in diminuzione Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 5.000,00;

in aumento Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 03 «Ricerca e innovazione», Titolo 2 «Spese in conto capitale» per euro 280.000,00;

in aumento Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 03 «Ricerca e innovazione», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 5.000,00;

4. Agli oneri connessi alle spese di gestione di cui al comma 2 per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. E' fsto obbligo a chiunque spetti di osservarla e fara osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 agosto 2019

La Vicepresidente: Barni